

Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro 14 novembre 2006 per i dipendenti delle imprese edili ed affini da valere per la provincia di Grosseto.

L'anno 2012, il giorno 9 del mese di maggio, in Grosseto,

tra

l'ANCE Grosseto - Associazione Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto

e

le Federazioni Provinciali dei Lavoratori FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL,

si conviene e si stipula il presente accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. 19 aprile 2010, da valere nella provincia di Grosseto – per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

Visto l'art. 12 dell'Allegato 1 dell'Accordo 19 per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle imprese edili ed affini, viene istituito l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.).

Il nuovo istituto contrattuale da calcolarsi sui minimi in vigore dal 1° gennaio 2010 sostituisce l'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) cessato con decorrenza 2011 e conglobato dalla medesima data nella Indennità Territoriale di Settore e nel Premio di Produzione.

L'Elemento Variabile della Retribuzione tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'ulteriore indicatore previsto dall'art. 38 del Ccnl è individuato dalla divisione tra il numero delle ore lavorate Cassa Edile in un anno/Numero Operai ed è correlato agli altri 4 indicatori, considerati con lo stesso peso ponderale (20% ciascuno):

- Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
- Monte salari denunciato in Cassa Edile;
- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'Istat;
- Numero delle ore lavorate Cassa Edile in un anno/Numero Operai.



L'E.V.R., determinato a consuntivo sulla base dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza.

Per le modalità di calcolo dei parametri, i presupposti di maturazione dell'E.V.R. e la procedura di verifica aziendale, si fa riferimento a quanto previsto all'art. 38 del Ccnl.

Le imprese che intendano attivare la procedura per la disapprovazione dell'E.V.R. in relazione all'andamento aziendale dovranno inviare la comunicazione di cui all'art. 38 anche alle Organizzazioni Sindacali territoriali.

Le parti sono impegnate ad incontrarsi con cadenza annuale per verificare l'andamento dei parametri e valutare la situazione contingente al fine di contemperare il rispetto della disciplina contrattuale con l'esigenza di non pregiudicare il reddito dei lavoratori del settore.

Visto l'andamento del settore e sulla base dei parametri e dei pesi ponderali sopra richiamati il valore dell'erogazione mensile dell'E.V.R. viene suddivisa in due tranches con decorrenza dal mese di maggio 2012 e del mese di dicembre 2012 come determinato dalla seguente tabella.



QUALIFICA	Dal 1.5.2012	Dal 1.12.2012
	Orario	Orario
Operai IV livello	0,17	0,34
Operai specializzati	0,16	0,32
Operai qualificati	0,14	0,29
Operai comuni	0,12	0,25
Custodi, portinai, fattorini	0,11	0,22
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)	0,10	0,20

QUALIFICA	Dal 1.5.2012	Dal 1.12.2012
	Mensile	Mensile
7° livello – Quadri e 1° categoria super	42,56	85,12
6° livello – 1° categoria	38,30	76,61
5° livello – 2° categoria	31,92	63,84
4° livello – Impiegati di 4° livello	29,79	59,59
3° livello – 3° categoria	27,66	55,33
2° livello – 4° categoria	24,90	49,80
1° livello – 4° categoria primo impiego	21,28	42,56


SICUREZZA

Risultando necessario un impegno condiviso che porti all'elaborazione di politiche di settore mirate alla valorizzazione della qualità dell'intera filiera produttiva dentro alla quale la cultura e l'attenzione alla sicurezza sul lavoro sia parte integrante, le parti concordano di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal vigente Ccnl di settore al fine di implementare la figura degli RLST territoriali.

Viene pertanto deciso di optare, ai fini della copertura economica, per l'istituzione di un fondo presso la Cassa Edile di Grosseto alimentato da un contributo da calcolarsi sull'imponibile Cassa Edile da parte delle imprese interessate con esclusione delle imprese nelle quali è già prevista la figura del RLS Aziendale. La percentuale di contribuzione sarà dello 0,15%.

Letto, approvato e sottoscritto.

ANCE GROSSETO
Associazione Imprese Edili
e Complementari della Provincia
di Grosseto A.N.C.E.



Federazione Provinciale
FILCEA C.G.I.L.

Federazione Provinciale
FILCA C.I.S.L.

Federazione Provinciale
FeNEAL U.I.L.